

TAR Campobasso 15/11/1997 n. 225
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.2.1, 21.3

Il giudizio dell'Amministrazione sulle giustificazioni addotte dall'impresa concorrente a gara pubblica a sostegno dell'offerta apparentemente anomala, pur avendo contenuto squisitamente tecnico, non può sottrarsi in modo assoluto al sindacato di legittimità, sotto il profilo della ragionevolezza e della compiuta percezione degli elementi costitutivi dell'offerta stessa, dovendosi altrimenti ritenere inattaccabile anche una valutazione totalmente arbitraria o fondata su elementi erronei o travisati. Il provvedimento di aggiudicazione di una gara conseguente all'esito positivo della verifica dell'anomalia dell'offerta non necessita, di regola, di particolare motivazione, nel senso che le stesse giustificazioni presentate dall'offerente possono costituire la base del provvedimento e, per relationem, la motivazione del medesimo. In sede di gara da svolgersi col metodo del massimo ribasso sul prezzo, le giustificazioni addotte dall'offerente con riferimento alla propria offerta risultante superiore alla soglia di anomalia non hanno la funzione di apportare correttivi al ribasso offerto, bensì quella di spiegare come il medesimo sia compatibile col conseguimento di un utile normale; pertanto, l'eventuale indeterminatezza della relazione giustificativa non può produrre incertezza, nell'Amministrazione, circa il ribasso che la concorrente s'impegna ad applicare una volta risultata aggiudicataria. In sede di gara al massimo ribasso, che presuppone un'offerta a corpo da formulare in linea di principio nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dal progetto esecutivo, deve essere ammessa la compatibilità di varianti, meramente esecutive e non progettuali, incidenti sul ribasso, in base alle indicazioni provenienti dall'art. 21, co. 1 bis della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., il quale elenca, tra le giustificazioni dell'offerta legittimamente valutabili dall'Amministrazione, l'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate, in tal modo ammettendo che l'entità del ribasso derivi in qualche misura da un autonomo apporto dell'impresa in merito alle modalità realizzative dell'opera; pertanto, la giustificazione dell'offerta anomala, cioè del ribasso proposto, può avvenire anche attraverso una parziale modificazione della progettazione esecutiva.